



CITTA' DI NOVI LIGURE

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

Approvato con deliberazione C.C. n.109 in data 31/8/1989
Integrato con deliberazione C.C. n.23 in data 19/2/1990

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento e raccolta
- Art. 5 - Criteri e modalità di trasporto
- Art. 6 - Fasi di stoccaggio provvisorio, trattamento smaltimento
- Art. 7 - Attività di competenza del Comune
- Art. 8 - Attività di competenza del Consorzio
- Art. 9 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani pericolosi
- Art. 10 - Divieti ed obblighi
- Art. 11 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 12 - Controlli
- Art. 13 - Violazione delle norme regolamentari - sanzioni amministrative
- Art. 14 - Efficacia del presente regolamento.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definiti al successivo art.2, nel territorio del Comune di Novi Ligure facente parte del Consorzio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi "Ovadese - Valle Scrivia".

Art. 2

Definizione e classificazione dei rifiuti

Sono da intendere rifiuti urbani pericolosi i rifiuti elencati nella delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 provenienti da fabbricati ed insediamenti civili in genere o giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico:

a) - Batterie e pile

Si devono intendere come "batterie e pile" le comuni batterie e pile di uso domestico sia del tipo a "bottone" che del tipo "a stilo" o similari (per orologi, sveglie, radio, registratori, giocattoli, bilance); non rientrano in tali categorie gli accumulatori per autoveicoli o veicoli a motore o di uso industriale.

b) - Prodotti farmaceutici

Si considerano prodotti farmaceutici solo i farmaci (medicinali) scaduti o non più utilizzati da utenze domestiche.

Rientrano in tale categoria anche gli aghi e le siringhe abbandonati in luoghi pubblici o con accesso al pubblico.

Non rientrano in questa categoria:

- le giacenze di farmaci nelle farmacie, nei magazzini, presso grossisti e/o esercenti attività commerciali;
- i farmaci derivanti da strutture sanitarie pubbliche e private (ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici);
- i farmaci provenienti da industrie farmaceutiche o dagli insediamenti in cui vengono prodotti.

c) - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

Rientrano in questa categoria i prodotti e relativi contenitori derivanti da utenze domestiche (preparati a base di alcool etilico, diluenti, smacchiatori, solventi, cere, vernici, smalti, diserbanti, pesticidi, antiparassitari) confezionati secondo la normativa in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi con i seguenti simboli:

- tossico: simbolo con un teschio su tibie incrociate stampato in nero sul fondo giallo-arancione (corrispondente al tipo "T");
- facilmente infiammabile: simbolo con una fiamma stampata in nero su sfondo giallo arancione (corrispondente al tipo "F").

Sarà da considerare come tossico e/o infiammabile ogni altro prodotto etichettato come tale dai successivi aggiornamenti della normativa statale di settore.

Art. 3

Definizione e natura dello smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinitive:

a) Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b) Raccolta:

le operazioni di prelievo e collegamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

c) Spazzamento:

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

d) Cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

e) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di stoccaggio provvisorio o trattamento;

f) Stoccaggio provvisorio:

l'operazione di deposito dei rifiuti presso gli impianti o stazioni di trasferimento in attesa del successivo trattamento e/o smaltimento finale;

g) Trattamento:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il ricircolo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, il deposito e la scarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 4

Criteri e modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

I cittadini devono conferire i rifiuti urbani pericolosi negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori abituali dei prodotti che danno origine ai rifiuti o presso le sedi individuate dal Comune.

I contenitori devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti, da parte dei cittadini o altri soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte solo ed esclusivamente del personale autorizzato che effettua la raccolta.

I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente all'azione dei rifiuti a prova di rottura e manomissioni, incombustibili, nonché ancorati in modo tale che ne sia impedita l'asportazione da parte di soggetti non autorizzati, inoltre devono essere a tenuta in modo tale da contenere l'eventuale percolato ed i liquidi che possono fuoriuscire.

In particolare:

- Per le pile e batterie i contenitori possono essere collocati sia presso esercizi commerciali, scuole, uffici comunali, centri sportivi, ospedali, sia all'esterno dove esistono altri contenitori per la raccolta differenziata e devono consentire il conferimento sia delle pile "a bottone" che quelle a "stilo" e similari.
- Per i prodotti farmaceutici i contenitori devono essere posizionati presso farmacie, ospedali, istituzioni sanitarie, sedi delle UU.SS.LL., uffici comunali; non devono essere collocati all'esterno al fine di evitare il pericolo di asportazioni o manomissioni.
- La raccolta delle siringhe o aghi abbandonati dovrà avvenire con servizio di raccolta differenziato rispetto ai farmaci scaduti ed agli altri rifiuti urbani pericolosi; tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica tale da garantirne la tenuta durante il trasporto.
- I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" devono essere oggetto di conferimento separato da parte dei pubblici esercizi o dei privati presso il centro di raccolta attrezzato nell'area dell'impianto della discarica consortile; la società concessionaria del servizio di raccolta potrà effettuare periodicamente il prelievo presso i privati che facciano richiesta al Comune.

Il Comune o il Consorzio si possono dotare di un centro di raccolta provvisorio ove verranno trasportati i rifiuti urbani pericolosi raccolti nel territorio comunale in attesa del successivo conferimento alle aree di stoccaggio provvisorio e/o trattamento e/o smaltimento. L'allestimento e la gestione del centro di raccolta devono seguire i seguenti criteri:

- assicurare la deposizione dei rifiuti in contenitori a tenuta tali da impedire la fuoriuscita di percolati;
- garantire la divisione delle diverse tipologie di rifiuti (pile - batterie - medicinali - siringhe - tossici - infiammabili);
- proteggere i contenitori dagli agenti atmosferici e dalle intemperie;
- assicurare una buona aerazione dei locali e garantire l'osservanza delle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Art. 5

Criteri e modalità di trasporto

Il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire tramite automezzi adeguatamente attrezzati; i rifiuti pericolosi devono essere tenuti divisi per tipologie.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche con frequenza almeno quindicinale.

La frequenza del servizio di raccolta dovrà essere determinata in base ai quantitativi di materiali conferiti con frequenza almeno quindicinale.

Art. 6

Fasi di stoccaggio provvisorio, trattamento, smaltimento

Lo stoccaggio provvisorio deve essere attuato solo nelle aree ove sono ubicati gli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani (impianti e/o discariche) e/o le stazioni di trasferimento pubbliche previste dal Piano Regionale dei rifiuti di cui all'art.6 del [D.P.R.915/82](#).

Nuove aree di stoccaggio provvisorio, esclusivamente realizzate all'interno degli impianti e/o discariche e/o stazioni di trasferimento per R.S.U. potranno essere previste ed autorizzate solo se previste nei programmi territoriali sulla raccolta differenziata di cui al Piano Regionale.

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi dovrà essere condotto secondo le modalità ed i criteri generali stabiliti per i rifiuti tossico-nocivi di cui al punto 4.1 delle disposizioni tecniche del [D.P.R.915/82](#).

Il trattamento e lo smaltimento finale di pile e batterie devono avvenire mediante:

- trattamento di recupero;
- smaltimento presso discariche controllate di II cat. tipo C secondo i criteri di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Il trattamento e lo smaltimento finale dei prodotti farmaceutici è ammesso presso:

- impianti di termodistruzione che rispettino le depurazioni tecniche del [D.P.R.915/82](#) paragrafo 3.3;
- discariche controllate di II cat. - tipo C.

Lo smaltimento di aghi e siringhe deve avvenire presso gli impianti di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle strutture sanitarie di cui all'art.2, quarto comma, punto 2) del [D.P.R.915/82](#) o presso le discariche di 1° cat. previa sterilizzazione tramite autoclave.

Il trattamento e lo smaltimento finale di prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" deve avvenire presso impianti e/o discariche per rifiuti tossico-nocivi, debitamente autorizzati.

Art. 7

Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune l'istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.

A tal fine i Comuni provvedono:

- all'installazione dei contenitori secondo i criteri fissati al precedente art.4;
- alla sensibilizzazione della popolazione cittadina attraverso manifesti, incontri, assemblee, affinché avvenga il conferimento separato dei rifiuti negli appositi contenitori;
- alla valutazione dei quantitativi delle diverse tipologie di rifiuto conferite;
- alla gestione diretta del servizio di raccolta o concessione a società autorizzata;
- all'organizzazione ed alla gestione del servizio di trasporto dal singolo Comune all'area ove è ubicata la discarica consortile di Novi Ligure, anche mediante concessione del servizio a società autorizzata.

Art. 8

Attività di competenza del consorzio

Al Consorzio competono le seguenti attività:

- l'organizzazione delle infrastrutture per la raccolta e stoccaggio provvisorio dei rifiuti secondo i criteri indicati al precedente art.6;
- l'individuazione delle modalità e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- l'organizzazione del servizio di trasporto del materiale stoccato in via provvisoria presso l'area della discarica di Novi, al centro di trattamento e/o smaltimento;
- la stipula di una convenzione con i singoli Comuni contenente tra l'altro le apposite tariffe per i servizi offerti.

Art. 9

Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani pericolosi

Competono ai produttori di rifiuti urbani pericolosi il conferimento degli stessi presso gli appositi contenitori installati dal Comune.

Art. 10

Divieti ed obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acque, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

Art. 11

Ordinanze con tingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nella maggior possibile osservanza delle disposizioni emanate in materia, a livello statale, regionale e provinciale, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Art. 12

Controlli

In attuazione al disposto dell'art.104, secondo comma del D.P.R. 24/7/1974 n.616 e dell'art.7 del [D.P.R.915/82](#), le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.

Art. 13

Violazione delle norme regolamentari - Sanzioni amministrative

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art.4 del [D.P.R. 10/9/1982, n.915](#), con la sanzione amministrativa da € 10,33 a € 516,46 se trattasi di rifiuti urbani, da € 51,65 a € 1.032,92 se trattasi di rifiuti speciali nonché con la pena dell'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da € 103,30 a € 2.582,29 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Art. 14

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., ai sensi delle norme contenute nell'art.62 del vigente T.U. L.C.P. entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.